

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, ZACCARI, BALDINI, TREU, DEL NERO, FADA, LIMONI, ACCILI, BURTULO, DE ZAN, FALCUCCI Franca, BARTOLOMEI e DAL CANTON Maria Pia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1968

Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — Tutti coloro che si sono occupati del conferimento degli incarichi e delle supplenze o di problemi ad esso connessi, si trovano concordi nel rilevare che l'attuale sistema (si vedano le ottanta pagine dell'ordinanza incarichi e supplenze, pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - anno 1968) si è appesantito al punto da divenire nocivo al buon funzionamento della scuola.

Il presente disegno di legge prevede pertanto una revisione dell'intero sistema, al fine di semplificarlo, tenendo conto tuttavia delle esperienze maturate nel ventennio trascorso.

Le modifiche che si intendono apportare hanno lo scopo, oltre che di rendere più funzionale il sistema stesso, di introdurre le massime agevolazioni possibili nei confronti degli insegnanti non di ruolo: la realizzazione di questo secondo intendimento, che può parere in contraddizione col primo, è della massima importanza, giacchè in questo modo si potrà favorire l'afflusso dei giovani verso l'insegnamento, consentendo alla scuola di colmare i suoi vuoti nel più breve tempo possibile.

L'articolo 1 del disegno di legge, nel confermare i compiti da tempo affidati alle Commissioni provinciali per gli incarichi e le supplenze, introduce qualche modifica nella loro composizione e stabilisce che i professori che sono chiamati a farne parte (oltre al capo d'istituto ed ai funzionari del Provveditorato) vengano nominati dal Provveditore agli studi su proposta delle organizzazioni sindacali.

È questo un semplice ritorno a quanto già era praticato in passato e non è chi non veda l'opportunità della cosa, considerata la funzione che, nelle moderne democrazie, viene riconosciuta alle organizzazioni sindacali.

L'articolo 2 prevede la compilazione di un elenco di tutte le cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra (specificazione importante ad evitare amare sorprese per gli incaricati e conseguenti ricorsi) e delle ore di insegnamento disponibili.

Tale elenco dovrà avere carattere permanente e dovrà essere aggiornato con immediatezza, cosicchè la Commissione incarichi possa anticipare i propri lavori e, soprattutto, operare avendo dinanzi a sè il quadro

esatto e completo della situazione provinciale.

A tal fine viene stabilito che le iscrizioni degli alunni debbono avvenire entro il 31 luglio; soltanto per i « rimandati » è consentita l'iscrizione entro il 15 settembre.

L'articolo 2 stabilisce inoltre che vengano messe a disposizione della Commissione incarichi tutte le ore di insegnamento disponibili; attualmente i gruppi orari inferiori alle 9 ore sono di competenza dei presidi e, come conseguenza, vengono assegnati a personale insegnante scarsamente qualificato e non sempre facilmente reperibile, mentre in sede provinciale i nuclei di 6-8 ore sarebbero utilissimi per il completamento di orario nei confronti di quei gruppi di ore che sono di competenza del Provveditorato, ma non danno diritto al trattamento di cattedra.

L'articolo 2 affida inoltre alla Commissione provinciale per gli incarichi le nomine negli Istituti ad amministrazione autonoma, sia pure limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali vengono compilate corrispondenti graduatorie provinciali.

Ai Consigli di amministrazione verrà lasciata competenza per la scelta del personale tecnico mentre al Ministro della pubblica istruzione saranno attribuiti i dovuti poteri discrezionali per l'indicazione dei gruppi di insegnamenti che devono essere considerati corrispondenti a quelli contemplati da graduatorie provinciali.

L'articolo 3 abolisce le nomine su area regionale introdotte dalla 831: la pratica applicazione di tale criterio ha appesantito eccessivamente il sistema e non si è dimostrata vantaggiosa per gli interessati; questi ultimi infatti in caso di disoccupazione nella loro provincia preferiscono spostarsi in altra regione, giacchè le province confinanti riflettono per lo più la situazione della provincia di residenza.

Per consentire una certa « mobilità » degli insegnanti è stato pertanto consentito, a coloro che presentano domanda per la prima volta, di rivolgersi a due provveditorati, ed a coloro che già insegnano, di avanzare domanda di trasferimento, limitatamente ad una sola provincia (articolo 6).

Naturalmente viene ribadito il principio della compilazione di distinte graduatorie per i non abilitati e per gli abilitati, dato che questi ultimi hanno in ogni caso la precedenza nella nomina.

L'ultimo comma dell'articolo 3 è ispirato al concetto base di favorire al massimo gli aspiranti: sia coloro che, essendo in possesso del titolo di studio, partecipano all'esame di abilitazione, sia coloro che conseguono il titolo nella sessione estiva e fino ad ora non hanno potuto accedere alle graduatorie provinciali. Agli uni ed agli altri viene consentito di avanzare domanda: è chiaro che gli uni saranno trasferiti nella graduatoria dei non abilitati e gli altri saranno addirittura degnati, qualora il titolo non sia conseguito prima della data di inizio delle nomine.

La legge lascia al Ministro della pubblica istruzione, com'è logico, il compito di definire le norme applicative, ma è chiaro che per non intralciare eccessivamente i lavori della Commissione incarichi si potrà stabilire che chi non ha ultimato gli esami entro una certa data, venga incluso nella graduatoria senza valutazione del titolo (abilitazione, laurea o diploma); il vantaggio dell'inclusione in graduatoria copre ampiamente, com'è logico, questa mancata valutazione della votazione d'esame.

L'articolo 4 è relativo alla formazione delle graduatorie. In particolare viene chiarito, al fine di evitare i dubbi e le sperequazioni verificatesi in passato, che il servizio militare di leva o per richiamo di autorità, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio legalmente richiesto, deve essere valutato come servizio scolastico.

L'articolo 5 introduce le nomine a tempo indeterminato, sia nei confronti degli abilitati che nei confronti dei non abilitati. Occorre precisare a questo proposito che la nomina a tempo indeterminato non costituisce per gli interessati una garanzia assoluta, in quanto gli effetti della nomina cessano in caso di soppressione del posto o invio di professore di ruolo nominato, trasferito o assegnato provvisoriamente (articolo 6); nulla di più pertanto di quanto avviene attualmente.

Anche per il non abilitato è previsto l'incarico a tempo indeterminato, ma con ulteriori limitazioni in quanto il posto da lui occupato può essere rivendicato dall'abilitato, anche se si tratta di un nuovo aspirante alla nomina (articolo 6).

L'articolo 5 stabilisce inoltre che gli incaricati abbiano il trattamento economico a partire dall'inizio dell'anno scolastico (anche se la nomina dovesse pervenire con qualche giorno di ritardo) e che la Commissione incarichi, non appena ultimati i lavori, curi l'affissione all'albo del Provveditorato dell'elenco di tutte le ore di insegnamento ancora disponibili.

Tale elenco potrà servire a chi, non avendo titolo per l'inclusione in graduatoria, intenda esercitare l'insegnamento approfittando della lamentata carenza di insegnanti.

L'articolo 6 stabilisce norme per la sistemazione degli incaricati rimasti privi di posto e per le nuove nomine. A tal fine vengono analiticamente indicate le operazioni che devono essere compiute in rigoroso ordine successivo: sistemazione e completamento di orario, trasferimenti e nuove nomine degli abilitati; seguono le medesime operazioni per i non abilitati. È chiaro che in tal modo gli incaricati a tempo indeterminato rimasti senza posto hanno diritto a una nuova nomina con precedenza su tutti i nuovi aspiranti e con diritto di occupare il posto dei non abilitati, se abilitati; con precedenza sui nuovi aspiranti non abilitati, se forniti del solo titolo di studio.

È evidente pertanto che la *ratio legis* in proposito è quella di riserbare al non abilitato ben poche garanzie in ordine alla conservazione del posto; si intende infatti conservare il principio della obbligatorietà dell'abilitazione per l'esercizio dell'insegnamento, ma nello stesso tempo si ravvisa l'opportunità che l'incarico sia per tutti a tempo indeterminato, sia pure con le limitazioni viste; non c'è ragione infatti che l'ufficio di insegnante non debba avere quella minima considerazione che è riservata al personale avventizio delle altre amministrazioni dello Stato: il diritto cioè a continuare il proprio ufficio fino a che non si verifichi una ragione per interromperlo o mutarlo.

Il penultimo comma dell'articolo 6 prevede che gli incaricati a tempo indeterminato inoltrino ogni anno una domanda, in carta semplice, contenente l'indicazione delle sedi gradite in caso di perdita del posto; alla domanda saranno allegati i documenti relativi al nuovo punteggio maturato dagli interessati.

In tal modo la Commissione incarichi potrà aggiornare di anno in anno il punteggio delle graduatorie (lavoro non gravoso, non dovendo riesaminare tutta la situazione dei singoli) e le graduatorie stesse saranno pronte, in ogni momento, per le operazioni di nuove nomine.

L'ultimo comma stabilisce che l'incaricato per il quale non sia possibile la « sistemazione » venga assegnato nel posto occupato dall'ultimo incaricato che goda di trattamento di cattedra. Le nomine eventualmente conferite agli incaricati che seguono in graduatoria dovranno essere rinnovate. I trasferimenti vengono consentiti limitatamente ad una sola provincia che può essere quella di residenza (qualora l'incaricato ritenga di poter ottenere un posto migliore) oppure una provincia diversa da quella nella quale l'interessato presta servizio.

La cosa interessa i casi di trasferimento del nucleo familiare, con particolare riguardo alle insegnanti coniugate che debbano seguire il marito.

L'articolo 7 conferma, in attesa di una eventuale nuova regolamentazione, le norme attualmente vigenti per gli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella scuola media, per coloro che prestano servizio negli istituti professionali per materie di insegnamento non contemplate dalla presente proposta di legge e per gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica.

L'articolo 8 è relativo alle nomine conferibili dal capo di istituto e cioè le supplenze temporanee e gli incarichi per l'intero anno scolastico, che il Provveditore agli studi non abbia potuto conferire in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali.

Il medesimo articolo stabilisce che gli incaricati nominati dal capo di istituto abbiano, a partire dal momento dell'assunzione

del servizio, la medesima situazione giuridica ed economica degli altri incarichi. Stabilisce inoltre che le norme contenute negli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (scatti biennali di stipendio, pensione a carico dello Stato, iscrizione all'istituto Kirner) vengano estese a tutti gli incaricati.

L'articolo 9 ribadisce le funzioni delle Commissioni provinciali per i ricorsi e detta particolari norme per la sua composizione analogamente a quanto stabilito per la Commissione incarichi.

Viene ampliata inoltre la competenza di dette Commissioni, estendendola a tutta la materia degli incarichi e delle supplenze; il medesimo articolo 9 stabilisce che le Commissioni provinciali per i ricorsi debbano emettere le loro sentenze entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso ed introduce i ricorsi in seconda istanza presso il Ministro della pubblica istruzione.

Si è ritenuto indispensabile tornare ai ricorsi in seconda istanza (cosa normale presso le altre Amministrazioni), data la complessità della legislazione scolastica e l'opportunità di offrire agli interessati ulteriori garanzie, considerata anche la scarsa o nulla utilità pratica del ricorso giurisdizionale in questa materia.

Le decisioni del Ministro dovranno essere comunicate entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso, su conforme parere di una apposita Commissione nominata dalla II se-

zione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'ultimo comma dell'articolo 9 richiama espressamente le sanzioni disciplinari che dovranno essere adottate nei confronti di chi, consapevolmente, contravverrà alle norme contenute nella legge e nella ordinanza applicativa.

Il conferimento degli incarichi e delle supplenze è divenuto cosa così delicata e complessa, che non è ammissibile una qualsiasi azione svolta a rendere più difficile ciò che già è di per sé tanto complesso; è chiaro pertanto che chiunque compia azione in tal senso deve essere perseguito.

L'articolo 10 infine stabilisce che tutti gli incarichi di insegnamento conferiti in base alla citata legge n. 831 cessino di produrre i loro effetti alla data del 30 settembre 1969.

È chiaro infatti che, al momento della prima applicazione della nuova legge, tutti gli interessati dovranno poter concorrere contemporaneamente per ottenere un nuovo incarico.

I proponenti si permettono di insistere per una sollecita presa in esame, giacché l'applicazione delle nuove norme richiederà parecchio tempo e si vorrebbe che esse operassero a partire dall'anno scolastico 1969-70.

Come esempio significativo a questo proposito, si cita il fatto che il regolamento applicativo espressamente previsto dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ancora non è stato emanato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione per gli incarichi)

Presso ogni Provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi, con il compito di compilare e aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali, e di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede, da due funzionari della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato e da professori di ruolo o incaricati abilitati o insegnanti tecnico pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento aspiranti o frazioni non inferiori a duecento e comunque con un minimo di quattro. Essa viene rinnovata, ogni anno, per un terzo dei componenti provenienti dal personale direttivo ed insegnante.

Il capo di istituto e i funzionari del Provveditorato sono nominati dal Provveditore agli studi; i professori sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta dei rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i professori non di ruolo.

Art. 2.

(Posti disponibili per gli incarichi)

Il Provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto a trattamento di cattedra, ivi compresi i posti di insegnante tecnico pratico, e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi negli istituti di istruzione secondaria esistenti nel territorio di competenza.

Ogni capo di istituto deve dare notizia immediata al Provveditore agli studi delle variazioni che intervengono nel numero di cat-

tedre, di posti e di ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le iscrizioni degli alunni promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità della sessione estiva devono avvenire entro il 31 luglio di ogni anno; quelle degli alunni promossi nella seconda sessione di esami devono avvenire entro il termine improrogabile del 15 settembre.

Nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo sono compresi anche i posti e le ore disponibili presso gli istituti ad amministrazione autonoma, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali vengono compilate corrispondenti graduatorie provinciali.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento, ad eccezione delle ore di religione per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messe a disposizione della commissione per gli incarichi per le proposte di nomina.

Art. 3.

(Domande di incarico)

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al Provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati della scuola secondaria che organizzano su scala nazionale i professori non di ruolo.

È ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato. Gli aspiranti che concorrono per la prima volta all'incarico hanno facoltà di presentare domanda presso due Provveditorati agli studi.

Per l'inclusione nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera *a*) del successivo articolo 4 possono presentare domanda anche i partecipanti agli esami di abilitazione in corso di espletamento alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico; analogamente possono presentare

domanda di inclusione nelle graduatorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo 4 anche coloro che intendono conseguire il titolo di studio richiesto nella sessione di esami successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico. Il Ministro della pubblica istruzione fisserà con l'ordinanza di cui al primo comma del presente articolo le modalità per la loro inclusione in graduatoria.

Art. 4.

(Formazione delle graduatorie)

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti di cui al precedente articolo 2 vengono compilate due graduatorie da utilizzarsi successivamente nel seguente ordine:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o il gruppo di insegnamenti richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio che ammetta all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze, il servizio militare di leva o per richiamo di autorità prestato dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto alle iscrizioni nelle graduatorie stesse, da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, è valutato a tutti gli effetti come servizio scolastico con la massima qualifica. Le frazioni di anno scolastico sono ricongiungibili al servizio militare; l'incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio in qualunque momento dell'anno scolastico.

Art. 5.

(Conferimento degli incarichi)

L'incarico di insegnamento è a tempo indeterminato; esso viene conferito dal Prov-

veditore agli studi conformemente alla proposta della commissione per gli incarichi, in base alle norme stabilite con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

Agli incaricati spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico.

Il Provveditore agli studi, ultimate le operazioni di nomina, farà affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali.

Art. 6.

(Sistemazione degli incaricati e nuove nomine)

L'incarico di cui al primo comma dell'articolo 5 cessa di produrre i suoi effetti nei casi di decadenza, dimissioni, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione dall'insegnamento, o per raggiunti limiti di età.

Gli effetti dell'incarico cessano del pari quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina, trasferimento o assegnazione provvisoria, a professore di ruolo. A partire dal secondo anno di applicazione della presente legge le operazioni di nomina si svolgeranno secondo il seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto per uno dei motivi indicati dal precedente comma; contemporaneamente si dovrà procedere, seguendo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario oppure alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimenti degli incaricati abilitati, limitatamente ad una sola provincia;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati e diplomati come al precedente n. 1;

5) trasferimenti degli incaricati laureati e diplomati, come sopra;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati e diplomati.

Le sistemazioni, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche su posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai numeri 1) e 4) del precedente comma, gli incaricati inoltreranno al Provveditore agli studi, entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti. A tale domanda dovranno essere allegati i documenti relativi ai titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il Provveditore agli studi dispone l'assegnazione d'ufficio.

Qualora, per assoluta mancanza di posti, il professore incaricato con nomina del Provveditore agli studi non possa trovare sistemazione sulla base delle norme contenute nel presente articolo, verrà assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato che, essendo incluso nella medesima graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. Le nomine eventualmente conferite ad altri incaricati che seguano in graduatoria perderanno efficacia e verranno rinnovate.

Art. 7.

(Norme di rinvio)

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella scuola media, agli insegnanti che prestano servizio negli istituti professionali per materie d'insegnamento non contemplate dalla presente legge ed agli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica continuano ad applicarsi le norme vigenti, purchè non siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 8.

*(Incarichi e supplenze conferibili
dal capo di istituto)*

Sono conferiti dal capo d'istituto, secondo i criteri definiti con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3, le supplenze temporanee e gli incarichi non assegnati dal Provveditore agli studi per esaurimento delle graduatorie provinciali.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono assegnati dal capo di istituto per la durata di un solo anno scolastico, ma conferiscono ai titolari di essi, a partire dal momento dell'assunzione del servizio, i benefici giuridici ed economici di cui godono gli altri incaricati.

Agli incaricati si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Ricorsi)

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, composta dal Provveditore agli studi che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato agli studi, da due professori di ruolo, da un professore incaricato abilitato e da un insegnante tecnico pratico.

Il capo di istituto ed il funzionario sono nominati dal Provveditore agli studi; i professori sono nominati dal Provveditore agli studi, su proposta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, secondo le modalità indicate al terzo comma del precedente articolo 1; nello stesso modo vengono nominati anche un capo d'istituto, un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato agli studi e due professori, per supplire ad eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimane in carica un anno e ha il compito di decidere, in prima istanza, sui ricorsi presentati contro i provvedimenti presi in applicazione della presente legge e dell'ordinanza di cui al

precedente articolo 3, nonchè sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento.

La commissione ha anche il compito di esprimere parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

Contro le decisioni, che dovranno essere prese dalle commissioni predette entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, che deve comunicare le proprie decisioni entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso, su conforme parere di una commissione nominata dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del medesimo Consiglio superiore.

In caso di infrazione alle norme contenute nella presente legge e nella ordinanza di cui al precedente articolo 3 si applicano le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

Art. 10.

(Norme transitorie, abrogazione di norme)

Tutti gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano di produrre i loro effetti alla data del 30 settembre 1969.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.